

Articolo 1

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 450 con il seguente: “450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune con proprio Regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.”;

b) dopo il comma 472, aggiungere il seguente: “472-bis. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.”;

c) dopo il comma 477, aggiungere il seguente: “477-bis. Per l'abitazione principale e le pertinenze alla stessa non assoggettate all'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476.”

d) al comma 478, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201m convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.”;

e) sostituire il comma 486 con il seguente: “486. Il versamento della IUC è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.”;

f) al comma 487 sopprimere l'ultimo periodo;

g) sostituire il comma 489 con il seguente: “489. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui al comma 468 e 469 ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione rifiuti, nonché, anche disgiuntamente, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU,

1.4001

%

della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.”.

IL RELATORE

Moloch.

1.4001

/.

Art. 1

Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:

522 - bis Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 30 giugno 2014, al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore ed all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

- a) diretto in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
- b) rateizzato fino a un massimo di 9 rate annuali, di un importo pari al 70 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

522 - ter La domanda di definizione, ai sensi del comma 522-bis, ove l'istante deve precisare se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del predetto comma, è presentata entro il 31 gennaio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di definizione, dell'intero importo dovuto; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate ed il mancato pagamento di una di queste, entro 60 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza del beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi ai procedimenti di rilascio nonché alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone demaniale marittimo

IL RELATORE

Alberici

1.4002

TTB 0,55
14/12/13

Rel

~~Ipotesi 1 (con contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione)~~

L'articolo 1, comma 202, dal sesto periodo fino al punto, è sostituito dal seguente: "Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con delibera del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità: a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004; b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999.

Relazione

Con la modifica la copertura del contributo statale per il completamento del Programma di Metanizzazione del Mezzogiorno, pari a 140 milioni di euro ripartiti su 6 anni, è individuata nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

IL RELATORE

M. Borelli

1.4003

Rel

Art 1

Dopo il comma 26, aggiungere li seguente:

«26-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'istituto italiano per gli studi storici e dall'istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

Relazione tecnica

Viene previsto che il CIPE assegni all'Istituto italiano per gli studi storici e all'istituto italiano per gli studi filosofici, per attività di ricerca e formazione, un contributo massimo di 2 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione relative al periodo di programmazione 2014-2010.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione delle risorse previste all'articolo 1, comma 5.

IL RELATORE
Alberici

1.4004

11 DIC. 2013

Il Relatore

M. J. J.

Art. 1

Dopo il comma 190 aggiungere i seguenti:

«190-bis. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014 per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto "Binario 21".

190-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.»

Relazione tecnica

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica tenuto conto che la copertura è individuata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

IL RELATORE

Di Lorenzo

14 DIC. 2013

*Di Lorenzo**Si Relatore*

1.4005

Art. 1

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 191, le parole: "24.631.245 euro" sono sostituite dalle seguenti: "24.331.245 euro";

al comma 244, le parole: "60,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "59 milioni"

al comma 285, le parole: "a 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni di euro negli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017".

Conseguentemente:

all'elenco 1 (articolo 1, comma 191), sopprimere la voce "Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981)";

sostituire, ovunque ricorra, la parola: "24.631.245" con la seguente: "24.331.245".

Relazione tecnica

Comma 191. La disposizione è volta a eliminare dall'Elenco 1, la voce "Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981)", alla quale è ascritto un onere di 300.000 con la conseguente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili per pari importo; ciò in quanto il comma 177 del ddl in esame prevede già una specifica autorizzazione di spesa a favore Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti per lo stesso importo di 300.000 euro. Tale situazione si è determinata per una erronea formulazione dell'emendamento 9.156. Tale modifica non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 244. La proposta in esame è di carattere tecnico, in quanto è volta a rettificare un mero errore materiale riportato sulla norma. L'onere del fondo emergenze nazionali riportato nel comma 244 è indicato in 60,5 milioni, mentre va rettificato in 59 milioni di euro. Resta invece inalterato l'incremento dell'importo del fondo per gli interventi strutturali di politica economica in 8,6 milioni. Si riporta a seguire una tabella riepilogativa dei suddetti effetti.

com ma	descrizione	Importo in milioni di euro
244	Risparmi fondo partiti politici	67,6
	Utilizzi:	

~~65~~ ~~1.4006~~ 1.4006%

220- 221	Fondo ricostruzione zone interessate da eventi emergenziali pregressi	26,5
222	Proroga contratti di lavoro a tempo determinato al 31.12.2014 - L'Aquila e comuni del cratere	0,5
224- 225	Fondo emergenze nazionali	32,0
	Totale utilizzi	59,0
244	Risorse residue destinate al fondo per gli interventi strutturali di politica economica	8,6

Si chiarisce infine che non risultano comprese, nell'ambito delle variazioni considerate tra gli utilizzi del citato fondo emergenze nazionali, le risorse destinate al comune dell'Aquila, in relazione all'autorizzazione, nel limite di 1,5 milioni di euro, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni temporanee, prevista dal comma 223. Tale previsione trova infatti apposita copertura finanziaria nell'ambito delle economie di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila, come espressamente riportato anche dalla relazione tecnica.

Comma 286. La disposizione è finalizzata a ripristinare gli importi originari delle riduzioni di spesa delle pubbliche amministrazioni previsti dal comma 32 dell'articolo 10 dell'AS 1120, in quanto l'ulteriore riduzione di cui all'em. 17.48 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato era finalizzata alla copertura di un onere relativo ad un intervento non contenuto nel testo definitivo approvato dal Senato della Repubblica. Si tratta pertanto della correzione di un mero errore materiale.

IL RELATORE
M. Morelli

14 DIC 2013

[Signature]

1.4006 ✓

EMENDAMENTO

Art. I

(Missioni per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)

1. All'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "compiti ispettivi" sono aggiunte le seguenti: " , nonché a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale. ".

Relazione tecnica

La proposta introduce una deroga all'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, includendo il trattamento di missione del personale del MIBACT coinvolto nelle attività di verifica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'articolo 6, comma 12, è una disposizione di contenimento della spesa della pubblica Amministrazione che non sconta risparmi effettivi in quanto gli stessi, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 78/2010, sono inclusi nel taglio lineare del 10%.

IL RELATORE

Adriano

11

11 DIC. 2013

Relatore

Adriano

1.4007

Al comma 133, sesto periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, *intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale*”.

Relazione tecnica

Trattasi di disposizione diretta a meglio precisare i contenuti della sperimentazione in esame, ferme restando le risorse programmate a tal fine. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL RELATORE
Adriano

HP

X

14 DIC. 2013

W. J. J.

[Signature]

1.4008

Art. 1

Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75».

Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 non è dovuta.

505-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera b-bis), e al comma 505-bis, pari a 116,5 milioni di euro annui dal 2014, si provvede quanto a 100 milioni di euro annui ai sensi del comma 505-quater e quanto a 16,5 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

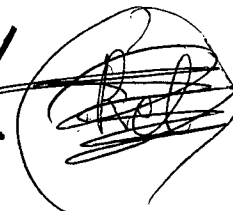
505-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento».

505-quinquies. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 505, lettera b-bis), e 505-bis, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dai commi 505, lettera b-bis), e 505-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Relazione tecnica

La disposizione in esame riduce il moltiplicatore previsto ai fini IMU per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola da 110 a 75. Inoltre viene prevista l'esenzione ai fini IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

In base ai dati di gettito IMU si stima che la riduzione del moltiplicatore per i terreni comporti una perdita di gettito annua pari a 52,5 milioni di euro (1,5 milioni per ciascun punto di riduzione), cui

1.4009 / 

occorre aggiungere ulteriori 64 milioni di euro per l'esenzione sui fabbricati rurali ad uso strumentale. Nel complesso quindi la perdita di gettito annua risulta pari a 116,5 milioni di euro. Di questi, 110,7 milioni si riferiscono ai comuni delle regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna, mentre i restanti 5,8 milioni sono relativi ai comuni delle altre autonomie speciali.

Inoltre la norma dispone che la riduzione del 5% dei consumi medi standardizzati di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'Allegato I al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 febbraio 2002, prevista dall'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sia elevata al 15%. Di conseguenza si avrà una riduzione di pari misura delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati.

La riduzione disposta dalla norma in esame sui consumi medi standardizzati di gasolio agricolo determina un recupero di gettito di circa 100 milioni di euro su base annua.

Pertanto, l'emendamento in esame comporta una perdita di gettito su base annua di 16,5 milioni di euro dal 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al ristoro del minor gettito per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna si provvede con un contributo di 110,7 milioni di euro ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; per i comuni delle rimanenti autonomie speciali si provvede mediante un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

IL RELATORE
Patronelli

MB

14 DIC 2013

14 DIC 2013

14 DIC. 2013

1.400 g /

Articolo 1

Dopo il comma 225, aggiungere il seguente:

225-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole "6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Turismo, programma Sviluppo e competitività del turismo, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Decreto legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, articolo 2, comma 98, punto A: Turismo, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

2015:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

2016:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

Relazione tecnica

Le maggiori risorse sono destinate ad integrare le autorizzazioni di spesa in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), da ripartire, in misura eguale, per le spese di funzionamento e per il pagamento del premio per l'assicurazione dei membri del Corpo. La copertura è assicurata dalla riduzione del fondo nazionale integrativo per i comuni montani.

IL RELATORE

Morelli

La Giunta della provincia di ...
...
...

1.4010

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

4 DIC. 2013

~~ART. 163~~

All'articolo 1, dopo il comma 163 è aggiunto il seguente:

"163-bis. Nella ripartizione delle risorse di cui al all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, così come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della Regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico".

IL RELATORE

Morelli

L. 4011

[Signature]

Articolo 1

Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:

432-bis. All'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito."

Il Relatore

Di Lorenzo

1.6012

Articolo 1

Sostituire il comma 353 con il seguente:

353. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

Il Relatore

W. Arcella

1.4013

Articolo 1

Dopo il comma 300 aggiungere il seguente:

300-bis. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "somme eventualmente eccedenti ad interventi" del comma 7 sono sostituite dalle seguenti: "e a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e".

IL RECA TORE
M. M. M.

1.4014

Articolo 1

Dopo il comma 353 aggiungere il seguente:

353-bis. Al fine di risolvere il problema del contenzioso in merito al comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 è istituito presso il Ministero infrastrutture trasporti un tavolo di lavoro fra i funzionari del Ministero infrastrutture trasporti, l'Anas, e i rappresentanti dei comitati dei Passi Carrai, con il compito di raggiungere un accordo fra le parti entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Relatore

Morelli

1.4015

Articolo 1

Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:

“256-bis. All’articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: “ai sensi dell’articolo 5-bis , fino a : “riduzione prevista dell’ultimo periodo dello stesso comma”, sono sostituite dalle seguenti: “attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento”».

Il Relatore

M. Merello

1.4016

AC 1865

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 221, lettera b), dopo le parole: "delle province di Lucca, Massa Carrara," aggiungere la seguente: "Siena,".

IL RECATORE

Morelli'

1.10.17

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 383, aggiungere il seguente:

"383-bis. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, così come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi del successivo articolo 246, possono riproporre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000."

IL RECA TORE

Adriano

1. 4018

Articolo 1

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 87, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente: «l-bis) al comma l-bis, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003" inserire le seguenti: "nonché su edifici ricadenti nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con divieto di cumulo con le agevolazioni previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,».

b) dopo il comma 237, aggiungere il seguente: 237-bis. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

IL RELATORE

Roberto

1.4019

Articolo 1

Dopo il comma 237, aggiungere i seguenti:

237-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita, su espressa richiesta, al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma.

237-ter. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 237-bis è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite Ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

IL RELATORE
M. Merelli

1.4020